



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Via Giovanni Battista Niccolini, 25 - 56017 San Giuliano Terme
Telefono: 050/819111 Numero Verde: 800186858 Fax 050/819220
Pec: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it

SERVIZI DEMOGRAFICI

Ufficio Elettorale

Tel. 050-819338/224

**DOMANDA PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
DELLE CORTI D'ASSISE E DELLE CORTI D'ASSISE D'APPELLO**

Al Sig. Sindaco del Comune di SAN GIULIANO TERME

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ (____) il _____

residente a _____ Via/Piazza _____ n _____

Telefono _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 21 Legge 10/4/1951, n. 287 e s.m.i., di essere iscritto negli elenchi dei:

- Giudici popolari di Corte d'Assise
- Giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto propria responsabilità

DICHIARA

- di essere in possesso del titolo di studio¹ _____
- di esercitare la professione di _____
- di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune
- di essere in possesso della cittadinanza italiana
- di essere di buona condotta morale
- di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65
- di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa²

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

San Giuliano Terme, _____

Firma

(scadenza presentazione 31 Luglio degli anni dispari)

1 - Ai sensi dell' art. 9 Legge 10/4/1951, n. 287 , per l'inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise è richiesto il titolo di studio di scuola media inferiore, per l'inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello, il titolo di studio di scuola media superiore.

2 - Art. 12 Legge 10/4/1951, n. 287 , non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine o congregazione.